

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BARI**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 164 DEL 30 DIC 2011

OGGETTO: Modifica al regolamento di organizzazione dell'Ufficio Advocatura dello Iacp di Bari.

Il giorno 30 DIC 2011, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.638 del 20/07/2005;

PREMESSO che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 237 del 14/12/2004 veniva approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e contestualmente veniva istituito l'Ufficio avvocatura interno con decorrenza 1/1/2005;
- successivamente, veniva effettuata l'iscrizione all'Albo Speciale, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, degli avvocati interni;
- nella seduta di delegazione trattante del 24/05/2005, con verbale sottoscritto il successivo 14/11/2005, veniva deliberata all'unanimità l'adozione del regolamento di organizzazione dell'Ufficio Advocatura dello Iacp di Bari, necessario per disciplinare compiti, attività, composizione, disciplina interna, retribuzione per alta professionalità, compensi professionali e loro ripartizione, oltre gli ulteriori compiti dello stesso;
- a distanza di sei anni dalla sua approvazione, il regolamento necessita di essere modificato in alcune sue parti, anche in ottemperanza alle istruzioni impartite dall'ordine degli Avvocati di Bari ed in considerazione dei risultati positivi raggiunti da parte di tutti gli avvocati interni in ordine alla difesa giudiziale espletata in favore dell'Ente;
- in data 6/10/2011 l'Amministrazione informava la parte sindacale delle modifiche proposte e da apportare al regolamento dell'Ufficio avvocatura interno;
- il testo del regolamento di organizzazione dell'Ufficio avvocatura dello Iacp di Bari, così come da ultimo modificato, viene di seguito riportato:

“REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA DELLO IACP DI BARI

Art.1- Istituzione


E' istituito, presso lo Iacp di Bari – l'ufficio Advocatura, in regime di staff, alle dirette dipendenze della Direzione Generale come da Delibera del Commissario Straordinario n. 237 del 14/12/2004.

Art.2 – Compiti

Compito principale dell'Avvocatura dello Iacp è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Istituto attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in sede giudiziale e stragiudiziale della stessa Amministrazione.

Agli avvocati dell'Ufficio Advocatura sono, pertanto, affidati i compiti e le responsabilità professionali disciplinati dal R.D. L.27/11/1933 n.1578 e dal R.D. 22/01/1934 n.37.

Gli avvocati dell'Ufficio Advocatura assumono il patrocinio legale dello Iacp, per rappresentarlo e difenderlo in tutte le cause in ogni stato e grado del giudizio, in ogni fase e procedimento dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 164 DEL 30 DIC. 2011****Art.3 – Ulteriori attività**

Oltre all'attività giudiziale, gli avvocati dell'Ufficio avvocatura svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale.

Inoltre essi svolgono attività di assistenza legale e supporto agli altri uffici dell'Ente; predispongono transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa e con la collaborazione degli uffici interessati; (esprimono pareri sugli atti di transazione redatti dagli altri uffici).

Detti avvocati, inoltre, esprimono pareri legali che vengono redatti per iscritto dall'ufficio Avvocatura su richiesta scritta del Direttore Generale e/o dell'ufficio interessato, corredata dalla documentazione della pratica cui il parere inerisce.

Art.4 – Rappresentanza in giudizio dello Iacp

Il rappresentante dell'Ente rappresenta in giudizio lo Iacp e conferisce il relativo mandato al legale incaricato dell'Ufficio Avvocatura, previa Determinazione Dirigenziale di nomina del Direttore Generale.

Art.5 – Nomina Avvocati del libero Foro

E' facoltà del Direttore Generale, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, attribuire un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere in via esclusiva il conferimento del mandato ad litem in via eccezionale ad uno o più legali del libero Foro, specialisti del Settore.

L'Ufficio avvocatura, nella persona del Direttore Generale, può sempre nominare, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale e può, altresì, avvalersi di legali domiciliatari, qualora la competenza per territorio lo richieda avvalendosi anche delle Avvocature Civiche.

Ai consulenti tecnici di parte, appartenenti all'Amministrazione, saranno riconosciuti i compensi professionali dovuti a seguito di qualsivoglia provvedimento giudiziario favorevole per l'Ente che abbia disposto la liquidazione delle competenze in favore del CTP.

Agli stessi CTP interni spettano, altresì, i compensi maturati in caso di componimenti bonari intervenuti sia in corso di causa e/o di procedimenti iniziati e non ancora conclusi, con esito favorevole per l'Ente, da recuperare nei confronti della controparte, sia nell'ambito di attività stragiudiziali sempre da recuperarsi dalla controparte.

Art.6 – Composizione dell'ufficio avvocatura

L'Ufficio Avvocatura si compone di soli dipendenti, inquadrati nella categoria D, abilitati all'esercizio della professione legale, che devono essere iscritti, a spese dell'Ente, nell'Albo Professionale Speciale per la Pubblica Amministrazione istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.

Fanno, altresì, parte dell'ufficio avvocatura altri dipendenti dell'Ente, in relazione alle esigenze organizzative del medesimo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, a supporto dell'attività professionale svolta dagli avvocati interni incaricati.

Art.7 – Disciplina interna dell'ufficio Avvocatura

Il Direttore Generale, in qualità di Dirigente competente, sovrintende alla organizzazione e regolamentazione dell'ufficio avvocatura, impartendo opportune istruzioni e disposizioni generali e

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 164 DEL 30 DIC. 2011**

particolari all'intero staff. Lo stesso sovrintende, altresì, alla trattazione di tutti gli affari consultivi e contenziosi, ripartendo le pratiche tra i vari avvocati interni dell'ufficio. Egli assegna i contenziosi ai singoli legali dell'Ufficio Advocatura secondo il criterio della equilibrata suddivisione, anche qualitativa, del lavoro, esprimendo parere in merito all'instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati.

Art.8 Retribuzione per alta professionalità

Agli avvocati dell'Ufficio Advocatura, unitamente alla retribuzione ordinaria, viene riconosciuta dall'Amministrazione la retribuzione prevista per alta professionalità prevista dall'art.10 del CCNL- Comparto Regioni- Enti locali.

La ragione di tale retribuzione trova fondamento e presupposti giuridici nelle prestazioni svolte da questa categoria di dipendenti in quanto esercenti la professione legale e, quindi, si giustifica sia rispetto all'Amministrazione che all'ordine di appartenenza, nonché rispetto agli altri dipendenti per i maggiori oneri di responsabilità connessi con l'esercizio della professione forense.

Art.9 Compensi professionali

Agli avvocati dell'Ufficio sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione e spettano i compensi professionali dovuti a seguito di qualsivoglia provvedimento giudiziario favorevole per l'Ente, con vittoria di spese, emesso da qualunque Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado, in ogni fase e procedimento, detratte le spese anticipate dall'Ente.

Agli stessi avvocati spettano, altresì, i compensi professionali maturati in caso di componimenti bonari intervenuti sia in corso di causa e/o di procedimenti iniziati e non ancora conclusi, con esito favorevole per l'Ente, da recuperare nei confronti della controparte, sia nell'ambito di attività stragiudiziali sempre da recuperarsi dalla controparte.

I suddetti compensi devono confluire sul capitolo "Anticipazioni ai dipendenti" in entrata n.30407 art.2 e in uscita n.20402 art.3.

Tali compensi saranno ripartiti ogni anno, in corrispondenza del mese di Dicembre, in parti uguali, a favore degli avvocati dell'Ufficio advocatura. Gli avvocati incardinati presso l'Ufficio advocatura a partire dall'anno 2011 parteciperanno alla ripartizione dei soli compensi professionali maturati o rinvenienti da giudizi affidati dalla data di inserimento degli stessi presso l'ufficio secondo la regola generale della ripartizione in parti uguali.


I compensi professionali saranno ripartiti previa determinazione di liquidazione del Direttore Generale su richiesta e quantificazione dell'Ufficio advocatura ed il pagamento dovrà avvenire ad opera dell'Ufficio del Personale dell'Ente tramite buste paga per ciascun avvocato, in base alle normative vigenti in materia.

Art.10 – Ripartizione compensi

Il compenso stabilito sarà decurtato in maniera proporzionale rispetto ai giorni di assenza. Tale decurtazione verrà effettuata a partire dal 31° giorno di assenza con esclusione dei giorni di ferie.

Art.11 – Ulteriori compiti

L'ufficio Advocatura, inoltre, per le vertenze che siano affidate agli avvocati del libero foro per i motivi di cui all'art.5 del presente Regolamento, ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, vigilando sulla corretta gestione degli stessi. “



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 164 DEL 30 DIC. 2011**

VISTO che sulla base delle premesse sopra evidenziate, la Direzione Generale propone il seguente deliberato:

1. di modificare il regolamento di organizzazione dell'Ufficio avvocatura dello Iacp di Bari così come sopra riportato;
2. di applicare il seguente regolamento a tutti i provvedimenti giudiziali pronunciati e/o messi in esecuzione a decorrere dal 01/01/2011;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di adottare il nuovo regolamento di organizzazione dell'Ufficio Avvocatura dello Iacp di Bari, così come modificato ed allegato;
4. di dare disposizione agli Uffici competenti di provvedere a dare attuazione al predetto regolamento, adottando tutti gli atti connessi e consequenziali.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Sabino LUPELLI)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

VISTA la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica e di legittimità;

RITENUTA condivisibile la proposta degli Uffici di immediata esecutività ;

VISTO l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 22/12/2000;

DELIBERA

1. di modificare il regolamento di organizzazione dell'Ufficio avvocatura dello Iacp di Bari così come sopra riportato;

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 164 DEL 30 DIC. 2011**

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di adottare il nuovo regolamento di organizzazione dell'Ufficio Avvocatura dello Iacp di Bari, così come modificato ed allegato;
3. di dare disposizione agli Uffici competenti di provvedere a dare attuazione al predetto regolamento, adottando tutti gli atti connessi e consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Raffaele RUBERTO)

www.AlboPretorionline.it